

Orientamenti per l'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.a., le imprese distributrici e i “Significant Grid User” ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale

Documento per la consultazione 361/2020/R/eel del 6 ottobre

Osservazioni di Elettricità Futura

6 novembre 2020

Osservazioni generali

Ringraziamo l'Autorità per la presente consultazione, utile a proseguire il percorso avviato con la Delibera 628/2018/R/eel per l'implementazione dello scambio dei dati tra Terna, DSO e Significant Grid Users (SGU) ai fini dell'osservabilità della produzione degli impianti connessi in media e bassa tensione alle reti di distribuzione e, in particolare, a chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti e le compensazioni previste per l'esecuzione degli interventi di adeguamento degli impianti di produzione.

Come affronteremo di seguito e nelle risposte agli spunti di consultazione, le principali criticità che abbiamo riscontrato nel documento di consultazione sono due e riguardano da un lato le tempistiche proposte (sia le scadenze per il completamento degli interventi di adeguamento che la data limite per la distinzione tra impianti esistenti e nuovi) e dall'altro la quantificazione dell'ammontare base del contributo forfettario.

Per quanto riguarda le tempistiche evidenziamo che il lavoro per la definizione dei requisiti tecnici di cui agli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16 (specie quest'ultimo, ancora da sottoporre ad inchiesta pubblica) è ancora lunghi dall'essere concluso. Ne consegue che i CCI sarebbero disponibili commercialmente per l'acquisto da parte dei titolari degli impianti inclusi nel “perimetro Standard” non prima dell'autunno 2021, dovendo prima necessariamente essere rese disponibili ai produttori le specifiche tecniche definitive e, sulla base di quelle, essere prodotti gli apparati, che dovranno essere successivamente certificati. Pertanto, le tempistiche proposte nel DCO andrebbero coerentemente riviste, posticipandole sulla base della completa definizione dei requisiti tecnici dei CCI e, soprattutto, della data a partire dalla quale tali dispositivi saranno effettivamente disponibili in commercio.

Rileviamo inoltre come all'interno del DCO le configurazioni dell'infrastruttura di collegamento tra SGU-DSO-TSO, le tempistiche e le modalità per l'esecuzione delle prove tecniche tra DSO e titolari di impianti di produzione per testare la corretta comunicazione con i dispositivi installati non sono sufficientemente dettagliate. Tempistiche e modalità delle prove che necessitano invece di essere chiarite adeguatamente, in modo da prevenire situazioni di incertezza nell'applicazione della regolazione. In aggiunta a ciò, sarebbe

altrettanto utile definire una precisa check-list delle operazioni da svolgere da parte del tecnico abilitato per certificare l'installazione e la definizione dell'evento che determina la completezza dell'implementazione.

A beneficio dei produttori, la cui responsabilità di adeguamento è limitata alla corretta installazione del CCI, la data di adeguamento utile anche ai fini del calcolo e dell'erogazione del contributo forfetario dovrà corrispondere alla data di completamento dell'installazione del dispositivo, senza computare le tempistiche necessarie per le successive attività di prova della comunicazione e di gestione dei dati in capo al DSO.

Relativamente, invece, al contributo forfetario, riteniamo che la quantificazione proposta sia eccessivamente restrittiva. Seppure molto approfondite, le stime fatte nello studio del Politecnico di Milano non tengono conto di una serie di variabili ulteriori capaci di incrementare i costi di adeguamento stimati. Per favorire il più rapido adeguamento possibile degli impianti esistenti, sarebbe quindi opportuno riconoscere ai titolari degli impianti esistenti interessati dagli interventi di adeguamento il costo totale, arrotondato per eccesso, del dispositivo nella versione che sarà effettivamente predisposto in base alle specifiche tecniche del CEI. La possibilità di ottenere un contributo forfetario più elevato (se effettuato entro la prima scadenza) contribuirebbe inoltre ad alleviare la discriminazione tra impianti del perimetro "standard" ed "esteso", questi ultimi potenzialmente non intaccati dalle spese aggiuntive ai fini dell'osservabilità.

Da ultimo riportiamo una serie di osservazioni su alcuni aspetti puntuali del DCO. Innanzitutto, riteniamo che l'affermazione di cui al punto 2.2, punto iii., lettera v) secondo la quale il protocollo IEC 61850 è *"internazionalmente riconosciuto come standard per le smart grid"* non sia corretta dal punto di vista tecnico. Al momento, infatti, non esiste nella normativa internazionale né nelle norme CEI una definizione di "smart grid" e non è indicato che il protocollo IEC 61850, introdotto in passato con finalità diverse, è quello universalmente riconosciuto per quel tipo di reti.

Riguardo il punto 2.16 del documento di consultazione, osserviamo infine che l'obbligatorietà del CCI per nuove connessioni complessiva alle reti di media tensione di impianti di produzione con qualsiasi valore di potenza nominale i cui gestori intendono erogare servizi ancillari, prevista dal CEI, non è allineata alle prescrizioni tecniche attualmente definite da Terna per i progetti UVAM (in cui il CCI è previsto come una possibile soluzione ma non come quella obbligatoria) e appare eccessivamente prescrittiva rispetto allo stato attuale dei progetti pilota ed alla loro evoluzione di breve medio termine. È pertanto necessario che l'Autorità fornisca un'indicazione definitiva in merito alle condizioni e modalità di applicazione dell'Allegato O per le diverse tipologie di impianti.

Osservazioni di dettaglio

S.1 Si condivide l'orientamento di classificare come esistenti, ai fini del provvedimento che farà seguito al presente documento per la consultazione, gli impianti di produzione che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2020? Si ritiene, invece, preferibile, che la data limite (eventualmente coincidente con l'approvazione della deliberazione che farà seguito al presente documento per la consultazione) sia riferita alla richiesta di connessione? Perché?

Riprendendo quanto evidenziato in premessa, è inevitabile che la data limite per l'identificazione degli impianti nuovi dovrà essere necessariamente posticipata rispetto al 31 dicembre 2020, in modo da adeguarla alla data di effettiva disponibilità commerciale dei dispositivi CCI. Disponibilità commerciale che avverrà solo a valle del completamento dei lavori in ambito CEI sugli Allegati O e T alla Norma C 0-16 e le successive fasi di certificazione tecnica.

Mantenere le tempistiche proposte nel presente DCO porterebbe a una situazione paradossale in cui il titolare di un impianto di produzione verrebbe penalizzato economicamente a causa della mancata installazione al 30 aprile 2021 di un dispositivo in realtà non ancora definito a livello normativo, né tantomeno presente e disponibile per l'acquisto sul mercato.

Riteniamo inoltre preferibile che, oltre ad essere coerente con le tempistiche effettive di commercializzazione del CCI, la data limite per la classificazione degli impianti esistenti/nuovi sia riferita all'effettiva richiesta di connessione al DSO. Il riferimento alla data di entrata in esercizio non sarebbe efficiente in quanto non terrebbe conto degli eventuali ritardi che potrebbero verificarsi a seguito di problemi nella connessione dell'impianto.

S.2 Si condivide l'orientamento di assegnare ai singoli produttori la responsabilità dell'installazione degli apparati tecnici necessari ai fini dello scambio dati come precedentemente declinati? In alternativa, si ritiene che la responsabilità dell'installazione di tali apparati tecnici debba essere assegnata alle imprese distributrici? Perché?

Concordiamo con l'orientamento di assegnare le responsabilità di installazione e manutenzione del dispositivo CCI agli impianti inclusi nel perimetro "standard" al produttore.

Per quanto riguarda invece gli impianti del perimetro "esteso" oggetto degli eventuali futuri interventi di adeguamento, crediamo che l'Autorità debba puntare a individuare tutte le soluzioni possibili per soddisfare il requisito di osservabilità sfruttando direttamente i contatori SM2G, senza quindi la necessità di installare il CCI o dispositivi simili. In ogni caso riteniamo opportuno che l'Autorità attenda gli esiti della TF del Comitato Tecnico (CT) 316 del CEI espressamente costituita per esaminare il tema.

L'esperienza acquisita grazie agli interventi eseguiti sugli impianti del perimetro "standard" servirà a identificare le soluzioni più efficaci, efficienti ed economiche per ottenere l'osservabilità del campione di impianti connessi in MT e BT rientranti nel perimetro "esteso". Il tutto riducendo al minimo i potenziali profili discriminatori che potrebbero emergere nei confronti sia degli impianti esclusi dal campione statistico nel perimetro "esteso" (che

non beneficierebbero della piena copertura dei costi di installazione dei dispositivi di misura) che degli impianti del perimetro “standard” (i cui costi di adeguamento sarebbero coperti solo in maniera parziale).

Per quanto riguarda infine le responsabilità in capo all’impresa di distribuzione, è necessario disciplinare tutte le fasi di trasmissione e gestione dei dati dal DSO a Terna, individuando le soluzioni regolatorie e tecnologiche più adeguate a gestire in maniera efficiente i dati ricevuto dagli impianti di generazione distribuita oggetto di osservabilità.

S.3 Si condivide il percorso indicato ai fini dell’adeguamento degli impianti di produzione esistenti e appartenenti al perimetro standard?

S.4 Si condividono le proposte di quantificazione dei contributi forfettari per i produttori che completino gli interventi di adeguamento entro le tempistiche indicate? Quali altri elementi dovrebbero eventualmente essere considerati ai fini della quantificazione dei contributi forfettari?

S.5 Si condivide che gli interventi di adeguamento degli impianti di produzione debbano essere conclusi entro il 31 dicembre 2021? In alternativa, quale altro termine ultimo potrebbe essere definito? Perché?

S.6 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere esposte in merito all’effettiva necessità di adeguare gli impianti di produzione esistenti in modo che siano disponibili anche i dati di misura in tempo reale per gruppo di generazione (anziché solo per impianto di produzione)?

S.3-5: Come espresso in premessa, riteniamo che la quantificazione massima proposta per il contributo forfettario sia insufficiente, in quanto non terrebbe conto di una serie di variabili, non considerate nello studio PoliMi, in grado di far aumentare i costi di realizzazione degli interventi di adeguamento (es. vetustà dell’impianto, variabilità dei costi derivante dalla specificità in cui l’impianto è inserito, costi per la realizzazione della rete di comunicazione interna, adeguamenti dei titolari di impianti all’utilizzo del protocollo IEC 61850 in modalità “slave”, etc.). Mantenendo la logica di decrescita del premio in relazione alla celerità nel completamento dell’intervento di adeguamento, l’ammontare massimo del contributo forfettario riconosciuto ai titolari degli impianti interessati dovrebbe corrispondere al costo totale del dispositivo nella versione che sarà effettivamente predisposta in base alle specifiche tecniche del CEI.

Coerentemente con le criticità evidenziate in precedenza, le scadenze previste per la riduzione del contributo forfettario dovranno essere riconsiderate e prorogate sulla base della data di effettiva disponibilità commerciale dei dispositivi CCI.

Proponiamo inoltre di prevedere un apposito periodo temporale di test che comprovi l’effettiva ed efficace trasmissione dati tra i DSO e gli impianti di produzione, consentendo di calibrare e adeguare le modalità di trasmissione a seguito di varie prove. Come già evidenziato in premessa, in ogni caso la data di adeguamento dovrà corrispondere alla data di completamento dell’installazione del dispositivo, senza includere le tempistiche necessarie per le successive attività di prova della comunicazione e di gestione dei dati in capo al DSO.

Pur consapevoli che questa fattispecie non ricade nelle responsabilità della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, riteniamo importante che l’adeguamento degli strumenti tariffari atto a

coprire i costi di gestione del servizio di comunicazione che i DSO dovranno sostenere tenga conto non solo degli adeguamenti a livello tecnico, ma anche i costi e gli oneri gestionali aggiuntivi della gestione dei dati ricevuti dagli impianti di produzione e poi trasmessi a Terna.

Infine, entrando maggiormente nel dettaglio del tema, evidenziamo che per i Gestori dei SDC è necessario prevedere un trattamento specifico che tenga conto della peculiarità dei siti (caratterizzati da pochi clienti) e dal differente approccio regolatorio (non è prevista perequazione).

S.6 Concordiamo con l'orientamento di non implementare la parte della proposta di Terna relativa alle misure dell'energia elettrica attiva prodotta a livello di singolo gruppo di generazione, in quanto ricercare un livello di dettaglio ancora maggiore sarebbe prematuro ed eccessivo. La priorità al momento è quella di stabilire, adottando un approccio equilibrato che tenga conto di costi e benefici, una solida base di dati raccolti dagli impianti a livello di impianto di produzione. Il rafforzamento della granularità della base statistica, comprendendo i dati raccolti a livello di singolo gruppo di generazione, dovrebbe avvenire solo in futuro e a valle degli approfondimenti previsti dalla Delibera 36/2020/R/eel.

S.7 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere esposte in merito alle attività in capo alle imprese distributrici?

Non essendo sufficientemente specificato nel DCO, richiediamo dei chiarimenti in merito all'individuazione del distributore entrante, alle sue responsabilità e alle modalità per la gestione della trasmissione dei dati dagli impianti di produzione nel caso in cui avvenga la rinuncia di rilevazione dei dati da parte di un DSO (compresi i gestori di SDC/ASDC). In ogni caso, sarà necessario che le imprese distributrici si coordinino con i produttori in merito alle attività da svolgere. In caso di rinuncia dell'attività di rilevazione dei dati, sarà necessario conoscere gli impatti che tale rinuncia comporterebbe sulle imprese produttrici.

Evidenziamo inoltre come nel DCO non siano menzionate né le Reti Interne di Utenza (RIU), né i Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC). Considerato il numero esiguo degli impianti ricompresi nel "perimetro standard" all'interno di RIU e, di conseguenza la bassa rilevanza statistica che avrebbero sulle stime finali di Terna, richiediamo che gli impianti connessi alle RIU in cui non sono già implementati i protocolli IEC 104 siano esonerati dagli obblighi previsti dal DCO.

Considerato il differente status fra Impresa Distributrice concessionaria e Gestore di SDC/ASDC, preme sottolineare che per questi ultimi soggetti appare oneroso e fortemente antieconomico implementare i medesimi interventi di adeguamento della rete previsti per le imprese distributrici concessionarie, trattandosi nella maggior parte dei casi di infrastrutture di trasmissione dati che devono essere definite quasi ex-novo.

Per questi motivi si ritiene opportuno esonerare i gestori delle R.I.U. dagli obblighi di adeguamento previsti per le imprese distributrici dal documento in consultazione.

S.8 Quali altre considerazioni preliminari potrebbero essere esposte in merito all'implementazione dell'osservabilità per gli impianti di produzione inclusi nel perimetro esteso? Vi sono eventuali azioni, aggiuntive e/o alternative, che potrebbero essere implementate? Quali e perché?

Riteniamo che, al momento, prevedere misure per l'estensione della regolazione in materia di osservabilità anche agli impianti del perimetro “esteso” sia eccessivo. L'estensione dell'osservabilità al campione di impianti selezionati dal perimetro “esteso” dovrà essere valutata solamente a valle delle evidenze e delle esperienze raccolte in questa prima fase con oggetto gli impianti rientranti nel “perimetro standard”.

Per gli impianti del perimetro “esteso”, che sarebbero coinvolti a campione come “sentinelle”, al fine di ridurre i costi legati ai nuovi apparati da installare si potrebbe valutare di focalizzare la raccolta dati sugli impianti connessi in BT e di impiegare il contatore di seconda generazione, come proposto nelle osservazioni allo spunto 2 e ove possibile alla luce delle valutazioni tecniche della TF del CT 316 del CEI, con un significativo risparmio sui costi.

Ulteriori considerazioni relative al capitolo 3C “Ulteriori elementi finali”

Relativamente agli orientamenti di cui ai punti 3.44-46, una soluzione alternativa potrebbe essere quella di prevedere il coinvolgimento del GSE quale soggetto incaricato di inviare a Terna dei dati storici relativi alle misure dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione connessi in MT e BT e dei dati puntuali relativi all'energia elettrica immessa per gli impianti di produzione in scambio sul posto di potenza inferiore a 55 kW, in quanto già ne dispone. Ciò semplificherebbe il processo di raccolta da parte di Terna dei dati sopra citati, alleggerendo gli oneri per i titolari degli impianti di produzione coinvolti. Per quanto riguarda i dati storici, si richiede di valutare se non possa essere considerato sufficiente l'invio dei dati relativi agli ultimi due anni (2018 e 2019) al fine di verificare l'algoritmo di stima, considerata anche la natura e la prevalente scarsa prevedibilità delle fonti energetiche che alimentano gli impianti oggetto di analisi.

In ogni caso, un coordinamento tra i diversi soggetti, GSE, Terna e DSO, che a diverso titolo e per finalità diverse raccolgono i dati in questione, sarebbe opportuno per definire e uniformare i formati dei flussi informativi per razionalizzare ed efficientare il più possibile la trasmissione dei dati storici, in modo da ridurre al massimo gli oneri gestionali per i soggetti coinvolti, che spesso si trovano a dover replicare l'invio di dati uguali con modalità diverse ai diversi soggetti istituzionali del settore elettrico.